



# Città di Randazzo

V SETTORE  
LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA

ORDINANZA SANZIONATORIA N. 1 DEL 22/02/2022

IL CAPO SETTORE

*VISTA* la relazione di servizio prot. 2283 del 08/02/2022, a firma del tecnico comunale geom. Vincenzo Bonfiglio, dalla quale si evince che il sig. Sanfilippo Tabò Francesco Salvatore, nato a Tortorici (ME) ===== (c.f.: =====) e residente in Randazzo nella strada =====, nella qualità di comproprietario del terreno sito in c.da S. Elia, in catasto al fg. 51, part. 922, eseguiva lavori per la realizzazione di un muro in pietrame lavico di altezza variabile tra m. 1,75 e 1,90 e ml. 27,40 circa di lunghezza, in assenza della Comunicazione Inizio Lavori Asseverata - C.I.L.A. ed in assenza di autorizzazione paesaggistica, in un'area soggetta a vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 del D. Lgs 42/2004;

*RILEVATO* che dagli atti di questo Ufficio non risulta depositata a nome del sig. Sanfilippo Tabò Francesco Salvatore, nessun titolo abilitativo e/o CILA per i lavori sopra descritti;

*RITENUTO* che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per ordinare il pagamento della sanzione pecuniaria prevista, dell'art. 3 comma 5 della L.R. 16/2016;

*VISTO* il D.P.R. 380/2001;

*VISTA* la L.R. 16/2016;

*VISTO* il Regolamento Edilizio;

*VISTO* il Decreto Sindacale n. 9 del 21/05/2019;

ORDINA

ai sigg.ri: SANFILIPPO TABO' Francesco Salvatore, nato a Tortorici (ME) ===== (c.f.: =====) e ARCODIA PIGNARELLO Antonina, nata a Tortorici (ME) il ===== (c.f.: =====), coniugi, entrambi residenti in Randazzo nella strada =====, nella qualità di comproprietari del terreno sito in contrada S. Elia, in catasto al fg. 51, part. 922, e responsabili dei lavori sopra descritti, il pagamento della sanzione pecuniaria di €. 1.000,00 determinata ai sensi dell'art.3 comma 5 della L.R. 16/2016, tramite c.c.p. n. 12751954 intestato a Comune di Randazzo – Servizio di Tesoreria, con la seguente causale: “Sanzione pecuniaria art. 3, comma 5 della L.R. 16/2016” – entro gg. 30 (trenta) dalla notifica della presente;

AVVERTE

Che non provvedendo al pagamento nel termine sopra indicato si procederà alla riscossione forzata, come previsto dall'art. 16 Legge 47/85 mediante ingiunzione emessa a norma del T.U. 14/04/1910 m. 639 e ss.mm.ii.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro trenta giorni della notificazione, ricorso al Tribunale competente ai sensi dell'art. 22 bis della Legge 689/81.

IL CAPO SETTORE  
arch. Aldo Meli